DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1985

che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(85/624/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

vista la domanda della Repubblica federale di Germania,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva succitata, le sementi o piante che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente, durante l'anno 1983, in almeno uno degli stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate da questa stessa direttiva, non sono più soggette, a datare dal 31 dicembre 1985, a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva succitata contempla che uno stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare la commercializzazione di sementi e di piante di alcune varietà;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie;

considerando che la varietà di granturco di cui trattasi, per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione, non era stata sottoposta, nella Repubblica federale di Germania, ad esami ufficiali in coltura nell'ambito della domanda tedesca;

considerando che le varietà di avena di cui trattasi sono della forma invernale; che le varietà di granturco di cui trattasi hanno un indice FAO di classe di maturità superiore a 350; che è noto che le forme invernali di avena e le varietà di granturco di un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania per ogni utilizzazione (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso, della succitata direttiva);

considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa a queste varietà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il proprio territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti, pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1986:

Cereali

1. *Avena sativa L.*
 Mutine
 Tanagra

2. *Zea mays L.*
 Agri
 Aiace
 Alaska
 Amanda
 Bill
 Codone
 Cristina
 Dream
 Duc
 Fandango
 Gain
 Iperon
 Lance
 Larry
 Malaga
 Meteor
 Nebraska
 Nitor
 Ozark
 Plenus
 Polaris
 Procida
 Rick
 Rio Bravo
 Saba G 4518
 Sabrina
 Samba
 Senechal
 Sideral G 4668
 Siviglia
 Sonar
 Tandem

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.

Tigri
Toledo
Tomeo
Torre
Tulipano
Voyager

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri stati membri.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente